



a cura di Giuseppe Lo Presti

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13217 del 27 aprile 2022, ha analizzato il caso di una persona fisica, fiscalmente residente in Slovacchia, che ha prestato la sua attività lavorativa - in qualità di dirigente - in Italia.

Al termine del periodo di lavoro, il medesimo soggetto percepiva un provento come "TFR" e "incentivo all'esodo" e, in ossequio a quanto disposto dall'art. 18 della Convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta tra Italia e Slovacchia, ha ritenuto di non assoggettarlo a tassazione in Italia.

Di converso, l'Agenzia delle Entrate italiana reclamava il mancato pagamento delle imposte sui redditi in Italia e accertava il contribuente. A seguito dell'impugnativa dell'atto impositivo, anche i giudici di prime e seconde cure confermavano l'impostazione dell'Agenzia.

In particolare, le motivazioni che i giudici pongono a fondamento delle proprie decisioni consistono nel fatto che lo scopo delle Convenzioni, in termini generici, è quello di evitare la doppia imposizione tra Stati e non certo quello di favorire la completa elusione dell'obbligo fiscale. Ciò, in quanto, in base all'art. 18 della Convenzione Italia/Slovacchia, è prevista unicamente la potestà impositiva esclusiva dello stato di residenza del pensionato (Slovacchia), e, conseguentemente, le norme interne tributarie di detto Stato nulla dispongono in merito alla tassazione di tale componente di reddito. Secondo i giudici italiani, insomma, si sarebbe dovuto provvedere al pagamento delle relative imposte in Italia.

LED Taxand

Studio Legale Tributario

Via Dante, 16 - 20121 Milano - Tel. +39 02 494864 - Fax +39 02 494864864

studiomi@led-taxand.it - www.led-taxand.it

C.Fiscale e P. IVA 10122630964

La Corte di Cassazione, invece, ribalta completamente quanto affermato dai giudici di primo e secondo grado e lo fa basandosi su due ordini di ragioni:

i) *in primis*, rileva che le Convenzioni internazionali rivestono carattere di specialità rispetto alle corrispondenti norme nazionali, e, quindi, prevalgono su quest'ultime (cfr. art. 117 Cost; art. 75 del D.P.R. 600/1973; art. 169 del TUIR). Tali principi sono ripresi anche da precedenti interventi giurisprudenziali e l'ordinanza in commento cita testualmente la sentenza n. 11035 del 2021, la quale ha ad oggetto un identico caso dove però i Paesi coinvolti erano Italia e Regno Unito;

ii) *in secundis*, prosegue la Corte, se si legge con attenzione l'art. 18 della Convenzione Italia/Slovacchia, si può notare di come il documento attribuisca una potestà impositiva esclusiva allo stato di residenza del pensionato (Slovacchia), e ciò, ritiene la Corte, si coglie dall'utilizzo dell'avverbio "soltanto". Altre convenzioni, infatti, come ad esempio quella tra Italia e Lussemburgo, non utilizzano l'avverbio "soltanto" e quindi si ritiene sussistere la possibilità congiunta di entrambi gli Stati di assoggettare a tassazione il reddito da pensione.

In definitiva, secondo i giudici, è anzitutto da prediligere l'applicazione delle Convenzioni sulle norme interne dei singoli Stati, ciò anche laddove dalla loro applicazione non derivi necessariamente l'assoggettamento a tassazione del reddito da pensione in uno degli Stati contraenti, e, in aggiunta, l'utilizzo dell'avverbio "soltanto" all'interno dell'art. 18 deve essere inteso nel senso di attribuire una potestà impositiva esclusiva ad uno soltanto degli Stati contraenti.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nella presente newsletter non possono essere considerate come un parere legale. LED Taxand non accetta alcuna responsabilità in relazione all'utilizzo di tale pubblicazione senza la collaborazione dei suoi professionisti.